



# Accordo con il Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017

## A.C. 2746

Dossier n° 390 - Schede di lettura  
14 dicembre 2020

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2746
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	26 ottobre 2020
assegnazione:	26 novembre 2020
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), X (Att. produttive)
Oneri finanziari:	Sì

### Contenuto dell'accordo

L'Accordo di cooperazione nel settore della difesa con il Sud Africa aggiorna la precedente intesa, firmata a Roma il 10 luglio 1997, ratificata ai sensi della [legge 20 dicembre 2000, n. 408](#), rinnovata da ultimo nel 2009 e non più vigente dal febbraio 2014.

L'Accordo, costituito da un breve preambolo e 13 articoli, ha l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le rispettive forze armate, consolidando le reciproche capacità difensive, di contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di importante valore strategico, di supportare le attività di contrasto della pirateria nel corno d'Africa, nonché di promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i paesi.

Dopo aver richiamato nel **preambolo** la comune adesione alla **Carta delle Nazioni Unite**, l'**articolo 1** relativo ai **principi ed agli scopi** dell'Accordo, sulla base dei rispettivi ordinamenti giuridici e degli impegni internazionali assunti, ribadisce l'impegno reciproco a facilitare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa.

L'**articolo 2** definisce le modalità di attuazione dell'Accordo, prevedendo in particolare l'elaborazione di piani annuali e pluriennali di cooperazione che verranno organizzate e realizzate per l'Italia dal Ministero della Difesa e per il Sud Africa dal Dipartimento della Difesa e dei Veterani militari.

L'**articolo 3** enuncia – senza tuttavia limitare – i **campi di cooperazione** dell'Accordo che sono costituiti da:

- politica di sicurezza e difesa;
- ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
- operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

- organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;
- scambio di informazioni legate alla difesa;
- questioni ambientali e di prevenzione dell'inquinamento;
- formazione, addestramento e aggiornamento in campo militare;
- attività di sicurezza marittima e contrasto alla pirateria;
- sanità militare;
- storia militare;
- sport militare;
- altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

L'**articolo 4** stabilisce le **modalità di cooperazione** che potrà avvenire mediante visite reciproche, scambi di esperienze, incontri tra rappresentanti della difesa, attività di formazione, partecipazione a corsi teorici e pratici, a seminari e conferenze, ad attività di addestramento, a operazioni di mantenimento della pace, visite di navi e di aeromobili militari, scambio nel campo di eventi culturali e sportivi; supporto a iniziative commerciali nel settore dei materiali e dei servizi della difesa,

L'**articolo 5** disciplina gli **aspetti finanziari** derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Il paragrafo 3) stabilisce espressamente che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.

L'**articolo 6** prevede la **clausola di giurisdizione** e stabilisce il diritto di giurisdizione esclusiva dello Stato inviante per i reati commessi dal proprio personale nell'attività di servizio nel territorio della Parte ospitante. Nei casi di reati commessi da personale della Parte inviante che non siano stati compiuti nell'ambito delle attività di servizio, la Parte ospitante ha il diritto esclusivo di esercizio della giurisdizione ed esaminerà accuratamente la richiesta della parte inviante di rinunciare a tale esercizio per questioni di particolare importanza umanitaria. Il paragrafo 4 stabilisce la non applicazione della pena capitale o di altre sanzioni contrarie alla legislazione nazionale del Paese inviante.

L'**articolo 7** disciplina il **risarcimento dei danni** causato dalla Parte inviante – durante o in relazione alla missione o esercitazione - a un membro della Parte ospitante sarà regolato mediante accordo tra le Parti. Nel caso di danno nei confronti di un privato cittadino della Parte ospitante, il paragrafo 2) stabilisce che sarà regolato secondo quanto previsto dalla legislazione della Parte ospitante.

L'**articolo 8** disciplina la cooperazione nel settore dei prodotti della difesa che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente agli categorie di armamenti elencate, tra cui, navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (con espresso divieto delle mine anti-uomo), esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, materiali specifici per l'addestramento militare, macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni; equipaggiamento speciale per uso militare.

Il paragrafo 2) precisa che il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra gli Stati, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi. Il paragrafo 3) prevede che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente. Come ricordato dalla relazione allegata al provvedimento, ai sensi del combinato disposto della [legge 9 luglio 1990, n. 185](#) e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo nuovo regolamento di esecuzione, l'Accordo può essere considerato un'apposita intesa intergovernativa, di per sé idonea a semplificare le procedure di autorizzazione alle trattative contrattuali e/o all'esportazione ed importazione di materiali d'armamento, fatti salvi i divieti imposti dalla citata legge n. 185 del 1990. Il paragrafo 4) stabilisce le modalità per le attività di cooperazione nel campo dei materiali della difesa che sarà attuata attraverso: ricerca scientifica, test e progettazione, scambio di esperienze tecniche, reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici; supporto alle industrie della difesa e agli enti governativi con l'obiettivo di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali della difesa. Il paragrafo 5) impegna le Parti alla reciproca assistenza per consentire alle industrie e alle organizzazioni reciproche di realizzare programmi e

progetti previsti dall'Accordo.

L'**articolo 9** impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della **proprietà intellettuale**, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'**articolo 10** riguarda la **sicurezza delle informazioni classificate** e regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.

L'**articolo 11** in materia di **risoluzione delle controversie** riguardanti l'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo sarà risolta tramite consultazioni e negoziazioni tra le Parti attraverso i rispettivi canali diplomatici.

L'**articolo 12** regola l'**entrata in vigore** dell'Accordo, prevedendone la durata a tempo indeterminato, nonché le modalità di modifica, denuncia e cessazione.

L'**articolo 13** infine prevede la possibilità di stipulare **Protocolli aggiuntivi** in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa.

## Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge A.C. 2746 è composto di 5 articoli. Gli **articoli 1 e 2** contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'**articolo 3** riguarda la copertura finanziaria e stabilisce che all'onere derivanti dagli articoli 2) paragrafi 4 e 4) lettera (a) dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro **2.383 annui ad anni alterni** a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4** contiene una **clausola di invarianza finanziaria** per la quale dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 2) paragrafo 4 e 4 lettera (a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il **comma 2** stabilisce che agli eventuali oneri relativi agli articoli 5, paragrafo 1, lettera (b), 7 e 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'**articolo 5** del disegno di legge, infine, dispone l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Il disegno di legge è corredato da una **relazione tecnica**, che quantifica i maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti dagli articoli 2, paragrafo 4, e 4 lettera (a) che prevedono tra l'altro lo svolgimento di visite ufficiali e incontri operativi e precisa altresì che lo svolgimento delle riunioni in Italia non comportando spese aggiuntive, in quanto si terranno presso le strutture del Ministero della Difesa, con personale della Difesa che presso gli enti di appartenenza svolge abitualmente compiti di cooperazione internazionale; da un'**analisi tecnico normativa**, nella quale emerge che non vi sono profili di incoerenza o contraddizione con il quadro normativo nazionale e che non incide sulla della legislazione comunitaria e da una **dichiarazione di esclusione dall'AIR** in quanto il provvedimento in esame rientra nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali

dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.